

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA E L'ASSOCIAZIONE GRUPPO VULCANO OdV PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA CD. "NONNI VIGILI" – A.S. 2022/2023

Premesso che l'art. 18, comma 1, lett. b) della Legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 (BUR n. 94/2020) "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza", dispone quanto segue:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla progettazione, gestione e valutazione delle politiche di sicurezza e previa concertazione con gli enti locali nell'ambito dei tavoli di cui all'articolo 12, la Giunta regionale promuove e sostiene la partecipazione delle associazioni di volontariato per iniziative finalizzate a: b) svolgere attività di ausilio nella sorveglianza dei luoghi pubblici, finalizzate ad allertare tempestivamente gli organi di polizia locale o nazionale per i necessari interventi, in conformità alle norme vigenti;

Richiamata anche la Legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 (BUR n. 77/2017) "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo", che all'art. 6 comma 1 lettera a) precisa che *"Sono considerate attività di utilità sociale le iniziative che perseguono le seguenti finalità: a) sorveglianza presso le scuole, i parchi, i giardini e presso altri luoghi, manifestazioni ed eventi pubblici, in collaborazione con le famiglie, le istituzioni scolastiche, il terzo settore e le amministrazioni locali"*;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 420 del 31.12.2020, esecutiva, di ricognizione delle attività e dei procedimenti amministrativi già in carico alla Polizia Locale del comune di Bassano del Grappa, trasferiti alla competenza dell'Unione Montana del Bassanese dal 01.01.2021 in forza dell'avvenuto trasferimento della funzione fondamentale di "polizia municipale e polizia amministrativa locale" (art. 14, comma 27, lett. i) del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122), tra cui la gestione del servizio di vigilanza scolastica cd. "Nonni Vigili", al fine di garantire la continuità del servizio per l'anno scolastico 2020-2021 e per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 dell'08.09.2022, immediatamente eseguibile, con la quale si sono assunte nuovamente in capo al Comune di Bassano del Grappa le funzioni di organizzazione e gestione del servizio di vigilanza scolastica cd. "Nonni Vigili", alla luce della stretta connessione con l'organizzazione dei servizi scolastici di competenza del Comune, demandando al Dirigente dell'Area Servizi di Staff ed al Dirigente dell'Area 2^ "Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo" l'adozione di ogni atto conseguente alla presente deliberazione;

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 60632 del 05.09.2022, con il quale sono state integrate le competenze affidate al Dirigente dell'Area 2^ con le seguenti funzioni: a) organizzazione e gestione del servizio di vigilanza scolastica – "nonni vigili"

Richiamato anche l'art. 56 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime

Allo scopo di garantire, nell'ambito del territorio comunale attività solidaristiche integrative e non

sostitutive dei servizi pubblici come sotto elencati, si individua la seguente attività di volontariato dei “Nonni Vigili”:

- sorveglianza durante l’entrata degli alunni presso le scuole del Comune di Bassano del Grappa non presidiate dalla Polizia locale, come da gestione organizzativa dei presidi e dei turni a cura del Corpo di Polizia locale del Bassanese che fa capo all’Unione montana del Bassanese

Considerato che l’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico 2022/23 e il rientro della competenza gestionale dei c.d. “nonni vigili” dall’Unione montana del Bassanese al Comune di Bassano del Grappa – Area Seconda “Servizi alla persona – Operaestate e Spettacolo”, avvenuto solo negli ultimi giorni, sono circostanze che non consentono di avere le necessarie tempistiche per l’avvio di procedura ad evidenza pubblica comparative tra più ETS e che, dunque, si ravvisa la necessità di convenzionarsi in via diretta e sperimentale per il solo a.s. 2022/2023 e in urgenza con un ETS che sia disponibile a gestire il servizio, riservando con le dovute tempistiche ai prossimi a.s. l’espletamento di procedure comparative mediante avviso di manifestazioni di interesse a convenzionamento con il Comune;

Ricevuta a prot. n. _____ del _____ la proposta gestionale ed economica dell’Associazione Gruppo Vulcano OdV con sede in via Ca’ Morosini n. 41 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – C.F. 91020260245, che ha proposto l’importo di € 58.029,10 quale contributo rimborso delle spese di gestione in capo all’ETS;

Richiamata la determinazione del Dirigente dell’Area Seconda reg. unico n. _____ del _____ di approvazione dello schema della presente convenzione;

Ciò premesso, l’anno duemilaventidue (2022) addì (...) del mese di settembre (09) presso gli Uffici dell’Area Seconda del Comune di Bassano del Grappa – via Jacopo Da Ponte n. 37 – 36061 Bassano del Grappa (VI), con la presente scrittura privata,

tra

- il COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, con sede in via Matteotti n. 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – C.F. 00168480242 rappresentato dal Dott. Luca Brussato, nato a _____ il _____, in qualità di Dirigente dell’Area Seconda “Servizi alla Persona – Operaestate e Spettacolo” giusto decreto del Sindaco prot. n. 82746 del 15.12.2021;

e

• l’Associazione di Volontariato GRUPPO VULCANO OdV, con sede in via Ca’ Morosini n. 41 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – C.F. 91020260245, iscritta all’Albo regionale delle ODV - decreto n. 40 Regione Veneto del 19/12/2018 - n. iscrizione VI0550, nella persona della Presidente Sig.ra Tania Bresolin nata a il e residente a in via che agisce in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione di Volontariato, di seguito denominata Associazione,

si conviene quanto segue:

ART. 1 - PREMESSA E SOGGETTI

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, di seguito definito Convenzione, che costituisce anche il regolamento per l’esecuzione del servizio svolto dagli operatori che presidiano il territorio comunale quali “Nonni vigili”, appartenenti all’Associazione Gruppo Vulcano OdV.

ART. 2 – OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione di una presenza attiva di “Nonni vigili” sul territorio comunale, intesa come prestazione di un servizio pubblico volontario, aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello ordinariamente svolto dal Corpo di Polizia locale del Bassanese, con il fine di collaborare allo sviluppo delle azioni di prevenzione riguardanti l’attività di educazione e di sicurezza stradale e il miglioramento della visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano. Nell’ambito del territorio comunale, questo progetto di svolgimento delle attività aventi carattere

integrativo e complementare dei servizi pubblici e in particolare di quelli del Corpo di Polizia locale del Bassanese, prevede che il personale volontariato si dedichi alla sorveglianza presso i plessi scolastici del Comune di Bassano del Grappa, durante gli orari di entrata degli alunni, al fine di prestare loro l'assistenza nell'attraversamento delle strade.

Con specifico provvedimento del Corpo di Polizia locale del Bassanese, al quale gli operatori risponderanno per l'organizzazione del servizio su strada in territorio, saranno individuati i plessi scolastici presso i quali viene assicurata, da parte degli operatori, la sorveglianza di cui al secondo comma.

ART. 3 - MODALITA' OPERATIVE

Le unità operative sono costituite da operatori "Nonni vigili", organizzati secondo turni ed orari determinati dal Corpo di Polizia locale del Bassanese, al fine di assicurare la sorveglianza durante l'entrata degli alunni presso le scuole. L'Associazione garantisce altresì la presenza dei volontari fra coloro che sono stati formati ai sensi dell'art. 5.

Le unità volontarie operano soltanto durante gli orari nei quali è in servizio il personale del Corpo di Polizia locale del Bassanese, mantenendosi in stretto collegamento telefonico con la sua Centrale Radio Operativa. Osservano le disposizioni operative loro impartite dalla Polizia locale in ordine agli orari ed i luoghi di esecuzione dei servizi ed in conformità alle risultanze del registro descritto all'art. 4; essi segnalano tempestivamente ogni fatto degno di nota inerente alla loro attività.

Nell'esecuzione del servizio di sorveglianza innanzi alle scuole, gli operatori devono assicurarsi, a norma degli articoli 190 e 191 del Codice della Strada, che:

- gli alunni, per attraversare la carreggiata, si servano dell'attraversamento pedonale e, se questo manca o dista più di cento metri dall'ingresso al plesso scolastico, attraversino la carreggiata solo in senso perpendicolare;

- gli alunni non sostino o indugino sulla carreggiata, salvo i casi di necessità, né effettuino l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus in sosta alle fermate;

- i conducenti si fermino quando gli studenti transitano sugli attraversamenti pedonali e diano la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, agli alunni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali.

Gli operatori non possono intimare l'alt agli utenti della strada. Devono, invece, inibire agli alunni di immettersi nella carreggiata, finché l'attraversamento di essa non possa avvenire in piena sicurezza.

In capo agli operatori è escluso qualsiasi potere repressivo, di accertamento delle violazioni e di accertamento dell'identità personale.

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI – REGISTRO NOMINATIVO

Il Comune propone all'Associazione, con la quale intercorre la presente convenzione, i nominativi degli operatori disponibili al servizio ed aventi i requisiti sotto indicati.

Il Comune mantiene aggiornato il registro nominativo degli operatori; il Corpo di Polizia locale del Bassanese dovrà rendicontare le attività di ciascun operatore e le relative individuazioni orarie ed aree territoriali, anche al fine di gestire le segnalazioni provenienti dall'operatore stesso, delle quali è dato riscontro al segnalante.

Gli operatori inseriti nel registro non devono aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione, non devono essere stati espulsi dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo, da pubblici uffici.

Il Comune può disporre in ogni momento la sospensione o la cancellazione dell'operatore dal registro.

ART. 5 – FORMAZIONE

Gli operatori aderenti al progetto devono frequentare e superare con profitto un corso di formazione, condotto dal Corpo di Polizia locale del Bassanese che ne attesterà gli esiti comunicandoli al Dirigente dell'Area Seconda del Comune di Bassano del Grappa.

ART. 6 - ADEMPIMENTI RECIPROCI

L'Associazione s'impegna affinché le attività elencate nei precedenti articoli, siano rese con continuità – garantendo, quindi ed in ogni caso, la sostituzione degli operatori assegnati ed assenti per qualsiasi motivo - per i periodi preventivamente concordati, secondo le modalità specificate al precedente articolo ed utilizzando solo le persone formate ai sensi dell'art.5.

L'Associazione s'impegna, altresì, a comunicare immediatamente al Comune tramite i responsabili dei servizi, le eventuali interruzioni dell'attività e la sostituzione degli operatori con altriformati.

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione della presente convenzione e sulla sua validità.

Il Comune potrà ridimensionare o cessare le singole attività approvate in relazione alla riorganizzazione delle attività stesse, previa comunicazione all' Associazione.

ART. 7 VERIFICHE

I responsabili dell'Associazione e del Comune dovranno verificare che le attività siano svolte con modalità concordate e nel rispetto delle normative.

ART. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA

Gli operatori devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stabilite in questa Convenzione, ai sensi dell'art. 18 comma 5° del D.lgs. n. 117/2017. L'Associazione provvede a tale copertura grazie al contratto n. _____ con la compagnia _____ stipulato il _____.

ART. 9 - SEGNI DISTINTIVI

Gli operatori, che abbiano superato con profitto la formazione di cui all'articolo 5, dovranno portare durante l'attività di servizio pubblico volontario:

- un apposito tesserino di riconoscimento personale, con i dati identificativi ed una fotografia formato tessera;
- un giubbotto ad alta visibilità retroriflettente.
- una paletta per segnalazioni, a fondo rosso, senza iscrizioni.

Tali oggetti saranno forniti direttamente dal Corpo di Polizia locale del Bassanese.

Agli operatori in servizio è fatto obbligo di utilizzare gli oggetti di cui al precedente comma, quali dispositivi per la sicurezza individuale dell'operatore e degli alunni, nonché quali segni dimostrativi del servizio svolto. Il tesserino di riconoscimento personale deve essere applicato all'altezza del petto, in modo ben visibile. È proibito l'uso di detto abbigliamento al di fuori dell'orario comandato.

ART. 10 - PARTE ECONOMICA

L'attività dell'operatore è compensata, a cura dell'Associazione che provvederà a tutti i relativi adempimenti gestionali, con una remunerazione omnicomprensiva di € 7,00 per ciascun intervento effettuato davanti alle scuole (viene considerato un solo intervento anche quando le uscite degli alunni avvengono in più momenti, ma nell'arco massimo di un'ora) che sarà assoggettata alla ritenuta d'acconto del 20%.

L'incarico di ogni operatore avrà durata dal 12/09/2022 al 10/06/2023.

Il pagamento della prestazione, da parte dell'Associazione, avverrà mensilmente a fronte dell'attività effettivamente svolta e rendicontata dal Corpo di Polizia locale del Bassanese.

All'Associazione possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata sollevando quest'Amministrazione da tutte le responsabilità e sopravvenienti.

L'Amministrazione si impegna a rimborsare all'Associazione le spese da quest'ultima sostenute per l'attività svolta, che si identificano in:

- 1) Remunerazione agli operatori;
- 2) Oneri assicurativi e spese organizzative, d'ufficio e generali, quali:
 - a) copertura assicurativa degli operatori in attività;
 - b) spese per la formazione base degli operatori ai sensi del D.lgs. 81/2008, spese telefoniche, fax, postali, canonivari, cancelleria, ecc....

Le spese sopra indicate saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione, firmata dal

Presidente dell'Associazione, con le seguenti modalità:

- Liquidazione di un anticipo entro il 30 settembre 2022 per il 28% dell'importo totale;
- Liquidazione di un secondo anticipo entro il 15 gennaio 2023 per il 32% dell'importo totale;
- Liquidazione di un secondo anticipo entro il 15 aprile 2023 per il 30% dell'importo totale;
- Liquidazione del saldo al termine dell'a.s. 2022/23 (data fine progetto) entro il 31 luglio 2023 a fronte di dettagliata rendicontazione e verifica di tutti i costi effettivamente sostenuti.

La documentazione relativa alle spese in questione, che è a disposizione del Comune per eventuali controlli e verifiche, viene raccolta e conservata a cura dell'Associazione.

ART. 11 – DURATA

La Convenzione decorre dalla data della relativa sottoscrizione e avrà la durata sperimentale pari al solo anno scolastico 2022/2023.

Ciascun contraente può risolvere la Convenzione in ogni momento, previa diffida di mesi due, a causa di provata inadempienza degli impegni rispettivamente previsti in questo atto per ciascuna delle Parti, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute fino al ricevimento della diffida.

ART. 12 – VALUTAZIONE

Durante l'ultimo bimestre di attuazione della Convenzione, previa riunione fra le parti contraenti, verrà stilato, in collaborazione tra entrambi le parti contraenti, un documento finale di sintesi e di valutazione del servizio prestato dagli operatori dell'Associazione, con particolare attenzione ai seguenti indicatori:

- efficienza del servizio, delle azioni di prevenzione riguardanti l'attività di educazione e di sicurezza stradale, di miglioramento della visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano;
- fatti di specifico interesse accaduti agli operatori in servizio;
- gradimento della popolazione e delle istituzioni, con riferimento alle possibilità di interazione tra cittadini, operatori e Amministrazione.

ART. 13 -FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Vicenza.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro. Le spese che dovessero derivare dalla presente convenzione saranno a carico dell'Associazione.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in duplice originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Bassano del Grappa,

Per il Comune di Bassano del Grappa
Il Dirigente Area Seconda “Servizi alla Persona –
Operaestate e Spettacolo” – dott. Luca Brussato

Per l'Associazione Gruppo Vulcano OdV
La Presidente – Tania Bresolin
